



CITTA' DI VIGEVANO

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20/10/2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 4/06/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2011**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione e tariffe

Art. 3 – Classificazione del Comune

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 4 – Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

Art. 5 – Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 6 – Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta

Art. 7 – Dichiarazione di imposta

Art. 8 – Pagamento dell'imposta

Art. 9 – Rettifica e accertamento d'ufficio

Art. 10 - Procedimento esecutivo

CAPO III – IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 11 – Piano Generale degli Impianti

Art. 12 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 13 – Mezzi pubblicitari gonfiabili

Art. 14 – Pubblicità fonica

Art. 15 – Autorizzazioni

Art. 16 – Modalità di presentazione di richiesta di autorizzazione

Art. 17 – Rilascio dell'autorizzazione

Art. 18 – Archiviazione istanze

Art. 19 – Durata e rinnovo dell'autorizzazione

Art. 20 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 21 – Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari

Art. 22 – Decadenza

Art. 23 – Concessioni: presupposti ed iter per l'affidamento

Art. 24 – Ripristino dello stato dei luoghi

Art. 25 – Divieti e limitazioni

Art. 26 – Pubblicità effettuata in difformità da leggi e regolamenti

Art. 27 – Materiale pubblicitario abusivo

Art. 28 – Norme transitorie

Art. 29 – Quantità degli impianti pubblicitari

Art. 30 – Superficie da destinare all'affissione pubblica e all'affissione diretta

Art. 31 – Ripartizione della superficie del Impianti Pubblici

CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 32 – Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 33 – Modalità di applicazione del diritto

Art. 34 – Modalità per le pubbliche affissioni

Art. 35 – Rimborsi

CAPO V – SANZIONI

Art. 36 – Sanzioni

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Norme di rinvio

Art. 38 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 39 – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo precitato.

Art. 2 Ambito di applicazione e tariffe

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono, rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.
2. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure e deliberate dal Comune di Vigevano.

Art. 3 Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Vigevano, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenente alla 3° classe, in base alla popolazione residente al 31/12/00, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 4 Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

1. Il presupposto dell'imposta, il soggetto passivo, le modalità di pagamento, riduzioni, esenzioni, rettifica e accertamento d'ufficio sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, le cui disposizioni si intendono qui richiamate e sono integrate dalle norme del presente Regolamento. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che sono destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali a ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da

iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

Art. 5

Modalità di applicazione dell'imposta

(Modificato con deliberazione di C.C. n.14 del 28-03-2011)

1. Costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti soggetti diversi, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari.
2. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongano tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
3. È considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
4. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superficie.

Art. 6

Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta

(Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 17/02/2011)

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
2. **Sono esenti da imposta e diritti le iniziative organizzate dalle ONLUS.**
3. **Sono ridotte del 95% l'imposta e i diritti relativamente alle iniziative organizzate dalle Associazioni di promozione sociale.**

Art. 7

Dichiarazione di imposta

1. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per la categoria speciale, se spettante;
2. Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal testo;
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà spedita al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

Art. 8
Pagamento dell'imposta

1. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
2. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
3. Per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi regolamenti Comunali.
4. **Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili**
5. **L'importo fino a decorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati è determinato in euro 4,00.**

Art. 9
Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Per l'attività di rettifica e di accertamento d'ufficio si rinvia all'art. 10 del D.Lgs. 507/93 Art. 10 e successive modifiche.

Art. 10
Procedimento esecutivo

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
2. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, si potrà procedere al recupero del dovuto tramite ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 52, comma 6 del D. Lgs. 446/1997.

CAPO III

IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 11
Piano Generale degli Impianti

1. Le tipologie delle insegne di esercizio e degli impianti pubblicitari ammessi nel territorio del Comune di Vigevano, nonché le modalità di inserimento nel contesto urbano sono indicate e descritte nelle "Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti", che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 12

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno o all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 13

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione dei mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati a tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all' art. 12 del D.Lgs. precitato.

Art. 14

Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell' art. 15 comma 5 del D.Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

Art. 15

Autorizzazioni

1. La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.L.vo 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada secondo i disposti di cui all'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.
2. E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.
3. Non é soggetta ad autorizzazione preventiva la pubblicità effettuata mediante impianti posti all'interno dei locali preposti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, ad eccezione di ogni forma pubblicitaria posta internamente all'edificio e visibile dall'esterno.
4. Per tutte le altre forme di pubblicità (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Settore Polizia Urbana, previa indicazione sulla domanda, da presentarsi almeno 15 giorni prima del previsto lancio pubblicitario, dei dati identificativi del richiedente e dell'esatto periodo di svolgimento. Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dal Codice della Strada. Per la stessa dovrà inoltre essere indicato il testo del messaggio che dovrà essere diffuso, se in sede fissa dovrà essere indicato il luogo di effettuazione, se con autoveicoli dovranno essere indicati gli stremi degli autoveicoli.
5. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla-osta comunale e l'autorizzazione della Società Ferrovie dello Stato.
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti dei terzi.

Art. 16

Modalità di presentazione di richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari al Settore Assetto del Territorio, in due di cui una in carta legale, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente persona fisica o Società, indicando:
 - l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto e l'indicazione della zona di Piano
 - la tipologia dei manufatti pubblicitari ed i relativi quantitativi in ottemperanza alle norme tecniche
2. La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari deve essere inoltre corredata di due copie della seguente documentazione:
 - disegni del mezzo pubblicitario in scala adeguata tale da individuarne tutti gli elementi essenziali
 - fotografie a colori formato 13X18 della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario
 - disegni quotati del prospetto della facciata dell'edificio o altra posizione con inserito in scala il mezzo pubblicitario richiesto; su tale allegato devono essere indicate le distanze rispetto a riferimenti fissi e ad altri impianti
 - descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il colore e la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi
 - stralcio planimetrico desunto dalla cartografia del Piano generale degli Impianti - Zonizzazione, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, ed indicazione della tavola utilizzata
 - bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti
 - autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici
 - titolo di proprietà o equivalente (in copia) o consenso scritto del proprietario o possessore dell'immobile su cui verrà installato l'impianto
 - il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune
 - il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici qualora sia richiesto
3. Qualora le istanze presentate non siano corredate con documenti previsti e il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda
5. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, di estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.
6. Per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario dovranno, altresì essere osservate le disposizioni di cui alla L. 175/92 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

Art. 17

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, previo parere di una Commissione istituita da un rappresentante del Settore Assetto del Territorio, un rappresentante del Settore Affari Economici e Finanziari, un rappresentante del Settore Polizia Urbana-Viabilità e trasporti, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta e previo l'accertamento di conformità;
2. I termini di cui sopra rimangono sospesi nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta all'articolo precedente ovvero nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga dover acquisire ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta entro i termini indicati nella richiesta di integrazione. In caso di mancato ricevimento entro tale termine la domanda si intende respinta.
3. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre autorità o Enti.

Art. 18

Archiviazione istanze

1. Qualora le istanze presentate non siano corredate dai documenti previsti e il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatoli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.
2. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti o allegati all'istanza.

Art. 19

Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari ha una validità di anni tre ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto e che non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario.
3. L'autorizzazione non si intende rinnovata in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma precedente
4. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.

Art. 20

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
 - effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune o in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione;

- fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92. Tale targhetta dovrà esser sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 21

Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza delle autorizzazioni, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. In tal caso l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento di rimozione. La rimozione stessa dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
3. Qualora non si ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto.

Art. 22

Decadenza

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata
 - l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
 - la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività a cui esso si riferisce
 - la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione
 - la mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dalla notifica dell'autorizzazione.

Art. 23

Concessioni: presupposti ed iter per l'affidamento

1. L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune impianti pubblicitari.
2. L'Amministrazione Comunale individuerà i soggetti privati mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
3. Il Comune adotta comunque il metodo della assegnazione per lotti e fissa i criteri per la composizione dei lotti stessi in base a principi di funzionalità ed economicità.
4. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti direttamente dal Comune.

Art. 24

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Allo scadere dell'autorizzazione o in caso di rimozione anticipata o di rimozione di impianti abusivi o non conformi al presente regolamento è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto ai sensi dell'art. 23 del vigente Codice della Strada
2. In caso di inottemperanza vi provvederà il Settore Polizia Municipale a spese dell'inadempiente.

Art. 25
Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le “Norme tecniche del Piano Generale degli Impianti”.
2. E’ altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e le loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà essere disciplinata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 26
Pubblicità effettuata in difformità da leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità da legge o regolamenti.
2. L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l’interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune nell’esercizio del potere di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nel successivo articolo.

Art. 27
Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 10 giorni, in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l’effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. E’ altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 28
Norme transitorie

1. I mezzi pubblicitari installati sulle base delle autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, a cura e spese del titolare della autorizzazione.
2. I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando gli importi già corrisposti a titolo di imposta per l’ autorizzazione originaria.

Art 29
Quantità degli impianti pubblicitari

1. La quantità degli impianti da installare non dovrà essere superiore a n. 900

Art. 30
Superficie da destinare all'affissione pubblica e all'affissione diretta

1. La superficie totale da destinare all'affissione pubblica è di metri quadrati 2400, quella da destinare all'affissione diretta è di metri quadrati 400.

Art 31
Ripartizione della superficie degli Impianti Pubblici

1. La superficie degli impianti pubblici è così ripartita:
Impianti destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica: 20 per cento;
Impianti destinati ad affissioni funebri: 10 per cento;
Impianti destinati ad affissioni di natura commerciale: 70 per cento

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 32
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Vigevano, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art. 33
Modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del Servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18,19,20,21, e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a) del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune, ivi compresi i gruppi consiliari, e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo o dai gruppi consiliari.
3. La disciplina di quanto previsto dal presente comma è demandata ad apposito atto della Giunta Comunale, da adottarsi entro l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 34
Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
4. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
5. Le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

Art. 35
Rimborsi

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti e il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V
SANZIONI

Art. 36
Sanzioni

1. In caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art 8 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni;
2. In caso di violazione delle norme del presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni;

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, la Legge 689/81, il vigente Codice della Strada e il Relativo Regolamento di attuazione, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.
2. Si rinvia altresì a quanto stabilito dalla Legge 212 del 27 Luglio 2000 " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art. 38
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” e relativi allegati.

Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, limitatamente agli articoli relativi all’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, entra in vigore dal 1° Gennaio 2004.